

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

PER

L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI

BARBIERE

PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

ESTETISTA

- Adottato con delibera del C.C. n. 56 del 06.06.1994, divenuta esecutiva in data 26.10.1994.
- Esaminato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato in data 24.11.1994, senza rilievi.
- In data 27.09.2000 la disposizione di servizio Prot. 21114 è parte integrante del presente regolamento (contingentamento).
- Modificato con D.C.C. n. 31 del 22.05.2001 divenuta esecutiva il 04.07.2001.

NOTA BENE : con DGR n. 714 del 14 marzo 2006 sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 22 dello schema di regolamento per l'esercizio di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista, già approvato con DGR. n. 655/92, e ripreso pari pari nel presente regolamento che sarà modificato non appena ci sarà la nuova bozza regionale. Sarà inoltre modificato anche l'art. 9 comma 2 del presente regolamento in quanto frutto di una svista da parte della RV. Come affermato da Dr. Talmin

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - A) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
 - B) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale, integrata ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 29/91.
2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.
3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 25.

Articolo 3

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.
3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della L. n. 1/1990.
4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:
 - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
 - il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
 - la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
 - il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art.5 – comma terzo della L. n. 443/1985;
 - nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della L. 1/1990.

Articolo 4

TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti art. 2, 3 e 4 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:
 - A. **BARBIERE**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e servizi tradizionalmente complementari, quali la colorazione e la decolorazione, che non apportano rilevanti modifiche all'aspetto naturale.
 - B. **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, comprendente:
 - taglio dei capelli;
 - esecuzione di acconciature;
 - colorazione e decolorazione dei capelli;
 - applicazione di parrucche;
 - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
 - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
 - C. **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo e donna, ai sensi dell'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990, n.1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1.

Articolo 5

ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 6

ATTIVITA' DIDATTICHE

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
 - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
 - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.
3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzato deve essere riconsegnato.

Articolo 7

COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
 - a) domande di nuove autorizzazioni;
 - b) domande di trasferimento dei laboratori;
 - c) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
 - d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
 - e) revoca e decadenza dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 9 della L.R. n. 29/1991;
 - f) domanda di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto della autorizzazione.
2. La commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.
3. Il Presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'Amministrazione Comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.
5. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.
6. La Commissione Consultiva Comunale è nominata dalla Giunta Comunale e rimane in carica per cinque anni.
7. La Commissione Consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, è così composta:
 - da n. 4 rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative, di cui uno in rappresentanza della categoria delle estetiste;
 - da n. 3 rappresentanti dei lavori nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;
 - dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ULSS o da un suo delegato;
 - dal Comandante dei Vigili Urbani o da un suo delegato;
 - da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato di Venezia o da un suo delegato della Categoria residente nel Comune.
8. Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Comune, qualora non pervenissero le anzidette designazioni entro 30 giorni, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i titolari di imprese della categoria esplicanti l'attività nel Comune oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.

Articolo 8

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
3. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso od assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.
4. L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata o mediante notifica a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:
 - A. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
 - B. nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto A) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
 - C. precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - A. documentazione relativa a:
 1. requisiti professionali di cui alla L. 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.
 2. requisiti professionali di cui alla L. 161/1963 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna;Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A., ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;
 - B. planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l'attività;
 - C. copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto, registrato all'Ufficio del Registro;
 - D. dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile, deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma del presente articolo);

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'ottenimento dei seguenti documenti:

- A. eventuale certificazione di cui alla L. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni (antimafia);
- B. copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'Albo delle imprese artigiane;
- C. certificato di idoneità sanitaria dei locali.
- D. Atto da cui risulti la disponibilità dei locali;
- E. Certificato di agibilità dei locali ad uso artigianale .

Articolo 10

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. Il Sindaco comunica al richiedente l'esito dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica.
2. In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
 - a) trenta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
 - b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento dall'attività di estetista.
4. Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:
 - A. Commissione provinciale per l'artigianato;
 - B. Camera di Commercio;
 - C. Ufficio tributi del Comune;
 - D. Settore igiene pubblica dell' U.L.S.S.;
 - E. Ufficio urbanistico del Comune;
 - F. Ufficio di Polizia Municipale;
 - G. Ufficio Anagrafe.

Articolo 11

NORME SULL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 12

INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro ditte per le imprese non artigiane.

Articolo 13

MODIFICHE

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco, corredata della documentazione necessaria alla verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie ed edilizie vigenti.
2. Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse, dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.
3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

Articolo 14

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre, deve essere comunicata al Sindaco.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della commissione comunale, integrata ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 29/1991, nei seguenti casi:
 - a) per gravi indisponibilità fisiche;
 - b) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
 - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, dettati da effettive esigenze funzionali e documentati con concessione edilizia.

Articolo 15

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLAREITA' DELL'IMPRESA

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività, il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque, dopo tale termine, è da intendersi decaduta.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune.
4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della L. 8 agosto 1985, n.443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione personale.

Articolo 16

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.
2. In caso di forza maggiore, il Sindaco, sentita la commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.
3. Il trasferimento di sede dell'attività nella stessa zona è subordinato ad una comunicazione al Sindaco almeno trenta giorni prima, fatto salvo il rispetto del presente regolamento a prescindere dai criteri del coefficiente di popolazione di cui all'art. 24.

Articolo 17

RICORSI

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO TERZO

NORME IGIENICO- SANITARIE

Articolo 18

ACCERTAMENTI IGIENICO- SANITARI

1. L'accertamento dell' idoneità igienico- sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell' idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore igiene pubblica dell' U.L.S.S. territorialmente competente.

Articolo 19

REQUISITI DEI LOCALI

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi nei quali può essere, eventualmente, rilasciata autorizzazione, previa iscrizione al R.E.C. ed in conformità a quanto previsto dalla L. 426/71, dal D.M. 4.8.1998, n.375 e dal piano commerciale, per la vendita di prodotti e accessori per l'igiene, la cura e l'estetica del capello, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 della L. 04.01.1990, n.1
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere alle seguenti condizioni:
 - (a) avere tutti l'altezza minima di metri 2.70, fatte salve eventuali minori altezze stabilite dalla strumentazione urbanistica vigenti o relative ai locali resi agibili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la superficie non inferiore al mq. 12 per un solo posto di lavoro e mq. 6 in più per ogni posto di lavoro "poltrona" attrezzata davanti allo specchio (con esclusione dei posti "lavatesta") o lettino;
 - (b) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
 - (c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
 - (d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 05.03.1990, n.46;
 - (e) avere i pavimenti e rivestimenti delle pareti, fino a metri 2.00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
 - (f) essere forniti di acqua corrente;
 - (g) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale antibagno, nel seguente modo:
 - 1- un servizio igienico comune fino a cinque addetti;
 - 2- oltre tale numero, servizi igienici distinti per il personale e la clientela;
 - (h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.
2. Le disposizioni di cui alle lettere (a), (b) e (g) del presente articolo non si applicano alle attività esistenti e in caso di successivo subingresso, sempre se svolte negli stessi locali.

Articolo 20

REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
 - b) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
2. E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

Articolo 21

NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.1924, n.1938 e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

Articolo 22

CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente

certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene pubblica della U.L.S.S.

2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.¹
3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO QUARTO

ORARI E TARIFFE

Articolo 23

ORARI

¹ con DGR n. 714 del 14 marzo 2006 sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 22 dello schema di regolamento per l'esercizio di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista, già approvato con DGR. n. 655/92, e ripreso pari pari nel presente regolamento che sarà modificato non appena ci sarà la nuova bozza regionale. (Ciò vale anche per l'art. 9 del presente regolamento)

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

Articolo 24

TARIFFE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

Articolo 25 così come modificato con D.C.C. n. 31 del 22.05.2001

PARAMETRI E DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che, tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi della stessa tipologia, intercorra almeno la distanza riportata nel prospetto di cui al presente articolo:

Distanza di un nuovo esercizio da esercizi preesistenti

ATTIVITA'	CENTRO STORICO	CAPOLUOGO	FRAZIONI
Barbiere	m.50	m. 100	m.100
Parrucchiere uomo/donna	m.50	m.100	m.100
Estetista	m.50	m.100	m.100

2. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente tra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
3. Abrogato;
4. Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona;
5. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
6. Abrogato.

CAPO QUINTO

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 26

CONTROLLI

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuno controlli in tutti i locali in cui si svolgono le suddette attività, compresi quelli presso il domicilio.

Articolo 27

SANZIONI

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L. n. 1/1990, sono punite con sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 1.000.000 con la procedura di cui alla L. 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 28

ATTIVITA' ABUSIVE

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo la chiusura dell'eventuale locale, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 27 del presente regolamento e dall'articolo 12 – secondo comma- della legge n. 1/1990.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Articolo 29

CONVERSIONE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata

in vigore del presente regolamento, apposta istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto dal comma precedente, a condizioni che:
 - A. sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio dell'attività di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuate dall'art. 4 – primo comma – lettera b) del presente regolamento;
 - B. sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli art. 19 e 20 del presente regolamento.
3. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 19 lettera g) e dall'art. 25 del presente regolamento.
4. Le conversioni operate ai sensi del secondo comma del presente articolo non danno luogo a disponibilità residua per nuove aperture.
5. L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2 bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, integrata dall'art. 7 della legge regionale n. 29/1991 e previo parere della C.P.A., ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 29/1991.

Articolo 30

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

3/3 del 15/01/1990 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 43/10 del 8/10/1990 e 64/10 del 4/12/1990.

INDICE:

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI:

- ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....pag.2
- ART.2- AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ES.....pag.3
- ART.3- CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE.....pag.4
- ART.4- TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI.....pag.5

- ART.5- ATTIVITA' PRESSO L'ABITAZIONE.....	pag.6
- ART.6- ATTIVITA' DIDATTICHE.....	pag.7
- ART.7- COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE...	pag.8
- ART.8- FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA.....	pag.9
CAPO SECONDO DISPOSIZIONI GENERALI:	
- ART.9- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.....	pag.10
- ART.10- COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE.....	pag.11
- ART.11-NORME SULL'AUTORIZZAZIONE.....	pag.12
- ART.12- INIZIO DELL'ATTIVITA'.....	pag.13
- ART.13- MODIFICHE.....	pag.14
- ART.14- SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'.....	pag.15
- ART.15- CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'.....	pag.16
- ART.16- TRASFERIMENTO DELLA SEDE.....	pag.17
- ART.17- RICORSI.....	pag.18
CAPO TERZO NORME IGIENICO- SANITARIE	
- ART.18- ACCERTAMENTI IGIENICO-SANITARI.....	pag.19
- ART.19- REQUISITI DEI LOCALI.....	pag.20
- ART.20- REQUISITI ATTREZZATURE.....	pag.21
- ART.21- NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO.....	pag.22
- ART.22- CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE.....	pag.23
CAPO QUARTO ORARI E TARIFFE	
- ART.23- ORARI.....	pag.24
- ART.24- TARIFFE.....	pag.25
- ART.25- PARAMETRI E DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI.....	pag.26
CAPO QUINTO CONTROLLI E SANZIONI	
- ART.26- CONTROLLI.....	pag.27
- ART.27- SANZIONI.....	pag.28
- ART.28- ATTIVITA' ABUSIVE.....	pag.29
- ART.29- CONVERSIONE VECCHIE AUTORIZZAZIONI.....	pag.30
- ART.30- ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.....	pag.31